



MARIO PICCININI
NOTARO

Allegato "A" al Repertorio n. 49.434 e Fascicolo n.
18.483

S T A T U T O

DELLA FONDAZIONE

"MUSEO STIBBERT onlus"

Denominazione e finalità


Art. 1

La Fondazione "MUSEO STIBBERT onlus" si propone di attuare le volontà espresse nel testamento segreto del Sig. Cav. Federico Stibbert in data 28 maggio 1905.

Art. 2

La Fondazione ha per scopo la tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico inerenti il suo patrimonio e ciò ad uso e beneficio pubblico. Le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente articolo e costituenti il suo scopo, a eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. E' compresa nei compiti della Fondazione la realizzazione del concorso artistico disposto dal testatore.

La Fondazione si prefigge l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale ex Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 n. 460; così le è fatto divieto di svolgere attività diverse da quelle rien-



tranti in tali finalità ad eccezione di quelle ad essa connesse.

Art. 3

Il patrimonio della Fondazione "MUSEO STIBBERT on-lus" è costituito da tutti gli oggetti tanto antichi che moderni, armeria, galleria di quadri, libreria e mobili, risultanti dall'inventario redatto originariamente dal Notaro Ghiqi di Firenze e dai fabbricati della "Villa Stibbert", giardino ed annessi, ivi compresi il podere "Cipresso" posto il tutto a Montughi, Comune di Firenze.

Tutte le pubblicazioni a stampa e disegni, esistenti nel Museo, costituiranno la libreria, la quale sarà accessibile al pubblico con le norme del regolamento che compilerà il Consiglio di Amministrazione.

Art. 4

Delle fabbriche, costituenti il Museo, non potrà farsi uso diverso da quello cui furono destinate dal testatore.

Art. 5

La Fondazione provvede alle spese del suo funzionamento con le seguenti entrate annue:

a) proventi dei biglietti d'ingresso;

b) proventi della vendita di cataloghi, cartoline,



MARIO PICCININI
NOTARO

ad
riproduzioni e di qualsiasi altra pubblicazione,
sia questa eseguita a spese della Fondazione stessa
sia da questa tenuta in deposito per conto terzi;

on-
ati-
li-
Amministrazione della Fondazione;


atto
dai
risposti da pubbliche amministrazioni e da privati;

an-
il
e) interessi di titoli di rendita e di somme in de-
posito presso gli Istituti di Credito.

en-
tale
go-
ra-
trà
ate
na-
Alla Fondazione è fatto obbligo di impiegare gli u-
tili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
direttamente connesse nonchè è fatto obbligo di de-
volvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre
organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a
fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
controllo di cui all'art. 3 comma 190, della Legge
23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
imposta dalla legge, e dal testamento Stibbert.

Art. 6

La Fondazione "MUSEO STIBBERT onlus" privilegia i
rapporti con il Comune di Firenze per quanto attie-
ne alla attività di valorizzazione e promozione del



proprio patrimonio culturale.

A tale fine potrà stipulare opportuni accordi purché ratificati dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Le rendite patrimoniali della Fondazione sono erogate dal Consiglio di Amministrazione in conformità delle disposizioni testamentarie per le esigenze di gestione del Museo:

a) nelle spese di mantenimento e degli eventuali indispensabili ampliamenti degli stabili, del giardino e di quanto altro attiene al "MUSEO STIBBERT onlus";

b) nelle spese di direzione, amministrazione, custodia e diverse.

Art. 8

Qualora tali rendite, dopo la soddisfazione di tutte le predescritte spese, presentino un avanzo, dovrà questo, a cura del Consiglio di Amministrazione, essere erogato nell'acquisto di qualche oggetto d'arte o d'armeria in aumento del Museo.

E' fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili ed avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitali durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a



favore di altre onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte delle medesime unitarie strutture.

Art. 9


Amministrazione e Rappresentanza

Secondo quanto disposto dal testamento del Cav. Federico Stibbert il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è composto di cinque membri:

1. un membro della famiglia Pandolfini, in qualità di eredi del testatore;
2. il Console generale inglese in Firenze;
3. il Sindaco di Firenze, o persona da lui delegata;
4. il Soprintendente ai Beni Artistici e Storici di Firenze;
5. il Presidente dell'Accademia di Belle Arti di Firenze.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono allargare la rappresentanza a privati e rappresentanti di istituzioni che contribuiscono alla vita del Museo, fino ad un massimo di ulteriori quattro membri, nominati con voto unanime dei Consiglieri.

I membri aggiunti hanno ruolo consultivo nel definire l'organizzazione e le iniziative culturali dell'Istituto; durano in carica tre anni.



Art. 10

Presidente del Consiglio di Amministrazione è di diritto il Sindaco di Firenze, o la persona da lui delegata.

Le votazioni hanno luogo a maggioranza di voti, in caso di parità quello del Presidente ha la prevalenza.

Le deliberazioni sono valide con l'intervento di almeno tre componenti il Consiglio.

Art. 11

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce quante volte il Presidente lo ritenga opportuno, ed almeno una volta ogni trimestre, previo avviso contenente la data, l'ora, il luogo della riunione e l'ordine del giorno da trasmettersi con lettera raccomandata a ciascun amministratore almeno otto giorni prima di quello indetto per l'adunanza. La riunione dovrà preferibilmente svolgersi nella sede del Museo Stibbert.

Art. 12

Il Consiglio della Fondazione stanzierà annualmente e secondo le disponibilità di bilancio i fondi necessari per il mantenimento, per il funzionamento e per l'incremento del Museo, della biblioteca e del parco, per l'organizzazione e lo svolgimento delle

mostre e delle manifestazioni d'arte e di cultura
di da tenersi al Museo, nonché per la pubblicazione di
lui cataloghi scientifici ed illustrazione delle rac-
colte.

in Alla Fondazione è fatto obbligo di impiegare gli u-
ava-tili o gli avanzi di gestione per la realizzazione
delle attività istituzionali e di quelle ad esse
di direttamente connesse nonché è fatto obbligo di de-
volvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso
di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre

ante organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a
meno fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di
ente controllo di cui all'art. 3, comma 190, della Legge
line 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione
lata imposta dalla legge o dal testamento Stibbert.

ima Il Consiglio delibera inoltre in merito alle even-
avrà tuali manifestazioni.

seo Il Presidente deve sottoporre al Consiglio di Ammi-
nistrazione il bilancio preventivo e il conto con-
suntivo di ogni esercizio finanziario.

nte Il Consiglio nomina i revisori dei conti, che ef-
ne- fettuano il riscontro della gestione, esaminano il
o e bilancio di previsione e il conto consuntivo e ne
del riferiscono al Consiglio stesso nonché agli Uffici
lle competenti del Comune di Firenze. I revisori riman-

gono in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

Art. 13

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la Fondazione in ogni atto civile, amministrativo e giudiziale, convoca le adunanze degli amministratori ogni volta che ne ravvisi il bisogno onde trattare gli affari che vorrà porre all'ordine del giorno. Egli presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione, dà esecuzione alle deliberazioni adottate, appone il visto ai mandati di entrata e di uscita, prima delle loro riscossioni o del loro pagamento.

Art. 14

L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio dovrà redigersi il bilancio consuntivo.

Art. 15

A cura del Consiglio di Amministrazione viene compilato ed aggiornato il regolamento interno, amministrativo a disciplinare.

Art. 16

Il Consiglio di Amministrazione formula gli indirizzi per il governo della Fondazione e ne affida

l'esecuzione ad un Direttore Sovrintendente.

La nomina del Direttore spetta al Consiglio il quale, in relazione alle disponibilità di bilancio provvederà anche a stabilire l'organico del personale del Museo.

Le mansioni del Direttore e dei dipendenti del Museo sono stabilite nel Regolamento del Museo.

F.to: Guido Clemente.


F.to: Dottor Mario Piccinini Notaro.

il 19 febbraio 1999

si n. de assegnav 252'000 -

cinque

fscole



[Handwritten signature]